



*Comune di Cancellio ed A.*



*Comune di Carinola*



*Comune di Castel V/vo*



*Comune di Falciano del M.*



*Comune di Mondragone*



## ***CONVENZIONE***

### ***TRA I COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE C10***

***PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE E  
LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI***


***(art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)***



attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59", al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- la Legge 328/2000, avente ad oggetto "il sistema integrato di interventi e servizi sociali" descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali, nel dettaglio e prevede che l'esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito;
- l'art. 19 della legge 328/00 sancisce che i Comuni, associati negli Ambiti Territoriali di cui all'art. 8 comma 3, lett. a), a tutela dei diritti della popolazione d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all'art. 18 comma 6, a definire il Piano di Zona Sociale, che individua:
  - gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione;
  - le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera h);
  - le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 21;
  - le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
  - le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
  - le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
  - le forme di concertazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con i soggetti di cui all'art. 1 comma 4.
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensioni, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull'intero Ambito Territoriale e un contenimento dei relativi costi;
- la Regione Campania:
  - con Delibera di G.R. n. 1824 del 4 Maggio 2001, BURC del 29/06/2001 n. speciale, ha approvato la determinazione degli Ambiti Territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
  - con Delibera di G.R. n. 1824 e n. 1826 del 4 Maggio 2001 BURC del 29/06/2001 n. speciale, ha approvato le Linee di Programmazione Regionale per il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  - con Delibera di G.R. n. 6441 del 30/11/2001 ha definito i criteri di riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali agli Ambiti Territoriali e meccanismi di incentivazione alla gestione associata dei Comuni;
  - con Delibera di G.R. n. 7224 del 27/12/2001 ha provveduto ad impegnare i fondi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore dei Comuni capofila nei diversi Ambiti Territoriali;
  - con Delibera di G.R. n. 628 del 01/03/2002 ha provveduto a dettare orientamenti operativi per l'integrazione degli interventi riferiti alle leggi di competenza del Settore Assistenza Sociale con la programmazione dei Piani di Zona e con propria deliberazione n. 1079 del 15/03/2002 ha emanato indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del Terzo Settore ai fini della gestione della rete integrata degli interventi e dei servizi, *ex lege* 328/00;

41




- con la Delibera di G.R. n. 580 del 12/05/06, pubblicata sul BURC n. 25 del 5 giugno 2006, ha tra l'altro costituito il nuovo Ambito Territoriale C9 di cui fanno parte i Comuni di Mondragone, Sessa Aurunca, Carinola, Celole e Falciano del Massico;
- con la L.R. n. 11 del 23 Ottobre 2007 all'art. 11 comma 3 lettera d) ha previsto che il Coordinamento Istituzionale "propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la forma associativa e la modalità di gestione permanente degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale, ai sensi del testo unico degli enti locali";
- con la L.R. n. 11 del 23 Ottobre 2007 all'art. 10 comma 2 lettera b) ha previsto che i Comuni facente parte dell'Ambito Sociale debbano adottare "su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- con il primo Piano Sociale Regionale 2009-2011, adottato con D.G.R.C. n. 694 del 16 aprile 2009, ha ribadito la necessità che gli Ambiti Territoriali della Regione Campania, ai sensi della legge 328/2000 e della L.R. della Campania n. 11/2007, adottino "le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale d'ambito, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000", la cui inottemperanza comporta l'esercizio del potere sostitutivo da parte della stessa Regione Campania ai sensi dell'art. 47 della L.R. della Campania n. 11/2007;
- ha individuato, nel predetto Piano, come prioritaria la riorganizzazione complessiva del sistema di offerta dei servizi sociosanitari, ribadendo il ruolo strategico in ogni Ambito Territoriale della Porta Unica d'Accesso, individuata come risorsa attraverso la quale individuare i più efficaci percorsi per affrontare i bisogni di ordine sanitario, sociale e sociosanitario, in modo unitario ed integrato;
- con lo stesso Piano Sociale Regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. della Campania n. 11/2007, ha previsto che la gestione sovra-comunale determini in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona di ciascun Ambito Territoriale, stabilendo altresì che lo stesso fondo d'ambito contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati per le finalità di cui alla citata L.R. 11/2007;
- ha sottolineato nel citato Piano Sociale Regionale, ancora, la necessità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/2007 che gli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali – strutture tecniche di supporto per la realizzazione dei piani di zona – si avvalgano, nei limiti fissati dal Coordinamento Istituzionale d'Ambito e per il triennio relativo a ciascun piano di zona d'Ambito, di personale distaccato degli enti locali e della ASL, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti in caso di comprovata necessità con le modalità previste dalla normativa vigente, stabilendo altresì l'obbligatorietà per il Coordinamento Istituzionale d'Ambito a definire la dotazione organica del proprio Ufficio di Piano per un periodo non inferiore al triennio di vigenza del Piano Sociale Regionale;
- che, con D.D. n. 871 del 28 ottobre 2009 – *Approvazione Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del I Piano Sociale Regionale* -, ha stabilito tra l'altro, per la presentazione della programmazione triennale da parte degli Ambiti Territoriali:
  - a) l'obbligatorietà, ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. della Campania n. 11/2007, della contestuale istituzione di una delle forme associative previste dal T.U.E.L.

1 \

267/2000;

- b) l'adozione di una serie di regolamenti tra i quali quello, ai sensi dell'art. 41, comma 3 della Legge Regionale della Campania n. 11/2007 e della D.G.R.C. n. 1317/2009 e in concertazione con l'ASL di riferimento, disciplinante l'accesso e l'erogazione dei servizi sociosanitari;
- c) l'obbligatoria costituzione del Fondo Unico di Ambito, realizzato attraverso l'istituzione, nel bilancio del Comune capofila, di appositi capitoli dedicati nei quali far confluire:
  - il fondo sociale regionale;
  - i fondi propri dei Comuni nella misura prevista dal Piano Sociale Regionale;
  - i fondi europei a disposizione dell'Ambito per la realizzazione degli interventi che rientrano nel Piano di Zona;
  - le eventuali altre risorse pubbliche e/o private
- con la Delibera di G.R. n. 504 del 20/03/09, pubblicata sul BURC n. 21 del 30 marzo 2009, recante "*Razionalizzazione degli ambiti distrettuali delle nuove Aziende sanitarie locali*", così come disposto dalla Legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008 recante "*Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo*", ha ridotto da 97 a 72 i Distretti Sanitari;
- con la Delibera di G.R. n. 320 del 03/07/12, pubblicata sul BURC n. 42 del 9 luglio 2012, recante "*Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari*", ravvisata la necessità di avviare un processo di riallineamento tra ambiti e distretti, ha approvato la modifica della composizione degli Ambiti Territoriali in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2007, istituendo tra l'altro il nuovo Ambito Territoriale denominato C10, afferente al Distretto Sanitario n. 23 e comprendente i comuni di Cancellò ed Amone, Carinola, Castel Volturno, Falciano del Massico e Mondragone;
- con la stessa Deliberazione, ha stabilito che le modifiche apportate agli ambiti territoriali ed ai distretti sanitari della Regione Campania devono intendersi operative obbligatoriamente entro il 1° gennaio 2013;
- con successiva Circolare, prot. n. 2012.0860236 del 21/11/12, avente ad oggetto "*Indicazioni per l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti, così come definiti dalla Delibera di Giunta n. 320/2012*", ha evidenziato che nella fase di costituzione di un nuovo Ambito rientrano tra le funzioni del coordinamento dei Sindaci dei comuni afferenti:
  - a) l'attribuzione, sino alla adozione della forma associativa, ad uno dei comuni associati, del ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;
  - b) la proposta, ai comuni associati, della forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali;
  - c) la nomina del coordinatore e l'istituzione dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale;
  - d) la regolazione del funzionamento dell'ufficio di piano e dei rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta;
- con la Delibera di G.R. n. 134 del 27/05/13, pubblicata sul BURC n. 32 del 10 giugno 2013, ha adottato il Piano Sociale Regionale 2013-2015, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17/06/2013 ha approvato le indicazioni

h



operative per gli Ambiti Territoriali ai fini della presentazione del Piano di Zona, in ossequio al PSR 2013-2015, ribadendo l'obbligo per gli stessi Ambiti di adottare una delle forme associative previste dalla vigente normativa in materia (Convenzione, Unione di Comuni);

**DATO ATTO** che

- a seguito di diversi incontri, nella seduta del 4 luglio 2013 i Sindaci dei Comuni costituenti il nuovo Ambito Territoriale C10 hanno deciso di adottare quale forma associativa quella dell'Unione di Comuni, ritenendola quella più idonea a gestire il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio;
- per la presentazione del Piano di Zona, il cui termine è stato fissato da la Regione Campania alla data del 15 settembre 2013, gli Ambiti Territoriali devono aver già adottato la propria forma associativa;
- benchè lo statuto dell'Unione di Comuni del nuovo Ambito Territoriale C10 sia stato già adottato dai Consigli Comunali dei Comuni afferenti, questa stessa forma associativa non potrà essere formalmente costituita prima della data del 15 settembre 2013;

**PRESO ATTO** che

- il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, che gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede, in senso generale, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i Comuni di Canello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Falciano de Massico e Mondragone costituiscono l'Ambito C10;
- i sotto indicati Enti hanno adottato con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali la Convenzione ex art.30 del D.Lgs 267/700;

COMUNE	NUMERO DELIBERA	DATA
CANCELLO ED ARNONE	9	09/09/2013
CARINOLA	30	05/09/2013
CASTEL VOLTURNO	80	12/09/2013
FALCIANO DEL MASSICO	16	09/09/2013
MONDRAGONE	32	09/09/2013

- che l'A.S.L. Caserta (già A.S.L. Caserta 2) e l'Amministrazione della Provincia di Caserta parteciperanno all'esercizio associato delle funzioni in virtù di appositi Accordi di Programma a stipularsi.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1- RECEPIMENTO DELLA PREMESSA**

La premessa è parte integrante della Convenzione.

La presente convenzione disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci nei confronti dell'utenza dei seguenti enti:

- Comune di CANCELLO ED ARNONE
- Comune di CARINOLA

- Comune di CASTEL VOLTURNO
- Comune di FALCIANO DEL MASSICO
- Comune di MONDRAGONE

L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono alla presente Convenzione e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328.

I Comuni firmatari della presente Convenzione si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi nel Piano di Zona secondo la parte a ciascuno di essi attribuita ed in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle *attività* propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

Nelle more della formale costituzione della forma associativa dell'Unione di Comuni dell'Ambito Territoriale C10, i Soggetti contraenti individuano nella Convenzione, di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/00, la forma giuridica per la gestione associata di interventi e servizi socio-sanitari previsti nel Piano di Zona *ex lege* 328/00, ai sensi del Piano Sociale Regionale 2013-2015 adottato dalla Regione Campania con la Delibera di G.R. n. 134 del 27/05/13.

La presente Convenzione ha per oggetto:

- la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- il recepimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte dell'accordo di programma avente per oggetto la gestione integrata degli interventi;
- la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel fondo d'Ambito.

#### **ART. 3 - DURATA**

La durata della presente Convenzione è limitata alla formale costituzione dell'Unione di Comuni "Domitia Mari e Monti" adottata dai Comuni aderenti all'Ambito Territoriale C10. Durante tale periodo, comunque, dovrà essere garantita la piena operatività dell'Ambito Territoriale C10 ai fini della presentazione del Piano di Zona e della sua successiva gestione.

#### **ART. 4 – FINALITA' ED OBIETTIVI**

La gestione associata dei Servizi è considerata presupposto essenziale per la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale d'Ambito, per le aree di intervento indicate all'art. 27, comma 2, della legge regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, e così come ribadite nel Piano Sociale Regionale 2013-2015 adottato dalla Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 134 del 27/05/2013. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il Piano Sociale Regionale 2013-2015 adottato dalla Regione Campania, la presente Convenzione è finalizzata a:

- promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei Regolamenti dei Comuni aderenti, nei servizi e nelle attività realizzate attraverso il

Piano di Zona;

- riconoscere la prioritaria importanza dell'istituzione ed attivazione, ai sensi della L.R. n. 11/2007 ed in coerenza con la D.G.R.C. n. 1317 del 31 luglio 2009, di un servizio di Segretariato Sociale d'Ambito e di una Porta Unitaria di Accesso per facilitare l'accesso al sistema locale dei servizi, compresi quelli socio-sanitari, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'Ambito;
- perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico/finanziarie, umane e strumentali;
- perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali;
- assicurare che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso, un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del Fondo Unico d'Ambito per l'implementazione del PdZ C10.

In particolare, alcuni degli obiettivi specifici della presente Convenzione sono:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, cercando di attivare anche altre fonti di finanziamento (comunitarie, nazionali e regionali);
- definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento di operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- operare con la massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva di reimplementazione di quanto programmato.

I rapporti con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza. L'esercizio delle funzioni deve tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.


#### **Art. 5 – PRINCIPI**

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini del procedimento;
- rapida risoluzione di contrasti e delle difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, al fine di migliorare l'attività di programmazione.

#### **Art. 6 – SOGGETTO CAPOFILA**

I Comuni aderenti all'Ambito Territoriale C10 individuano il Comune di Mondragone (CE) quale soggetto capofila della presente Associazione intercomunale. Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:



- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
  - ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;
  - adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio-sanitari;
  - esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
  - verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
  - provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
  - rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.
- Il sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

#### **ART. 7 – MODALITA'**

Così come previsto dal relativo Regolamento, per la gestione dei servizi previsti dal Piano di Zona triennale presentato dall'Ambito Territoriale C10 ai sensi del Piano Sociale Regionale 2013-2015, viene istituito il Fondo Unico di Ambito (FUA) di cui al successivo articolo 13 che rappresenta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c e d, della L.R. della Campania n. 11/2007, lo strumento finanziario che consente di individuare l'Ambito quale unico soggetto gestore, nonché unico centro di costo e di responsabilità. In tale Fondo, gestito in regime di tesoreria unica dal Comune capofila attraverso appositi Capitoli dedicati iscritti nel proprio bilancio, dovranno confluire i trasferimenti regionali e le quote di compartecipazione dei Comuni dell'Ambito, e ogni altro fondo di cui al successivo art. 13, per la realizzazione dei servizi compresi nel Piano di Zona triennale d'Ambito.

#### **Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione Intercomunale:

- il Coordinamento Istituzionale;
- il Presidente;
- il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

#### **Art. 9 – COORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

Compongono il Coordinamento Istituzionale (C.I.) dell'Ambito Territoriale C10 tutti i rappresentanti legali, o loro delegati, dei Comuni sottoscrittori del presente atto. Il Presidente della Provincia di Caserta ed il Direttore Generale dell'ASL Caserta partecipano al Coordinamento Istituzionale in virtù degli Accordi di Programma. Il Coordinamento Istituzionale è il soggetto deputato alla funzione di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'Ambito.

A tal fine, il C.I.:

ll

- promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti di cui all'art. 10, commi 2. e 3, della legge regionale della Campania n. 11/2007;
- istituisce e definisce la dotazione organica dell'Ufficio di Piano d'Ambito, di cui al successivo articolo 10, ne regola il funzionamento ed i rapporti con il Comune capofila e i Comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali;
- approva il Piano di Zona;
- approva con atto deliberativo, congiuntamente al Piano Sociale d'Ambito, il bilancio dello stesso Piano;
- verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del Piano Sociale d'Ambito;
- predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 5, della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- predispone gli indirizzi per il reperimento di personale professionale qualificato cui affidare i servizi;
- approva i regolamenti e gli atti relativi la gestione in forma associata dei servizi;
- provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano di Zona.

In merito all'organizzazione e funzionamento si fa espresso rinvio al relativo Regolamento allegato al Piano di Zona.

#### **ART. 10 - L'UFFICIO DI PIANO**

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C10 è la struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano Sociale d'Ambito, istituita dagli Enti aderenti alla presente Convenzione ai sensi dell'art. 30, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Ufficio di Piano è lo strumento operativo attraverso il quale il Comune capofila predispone, nel rispetto della normativa vigente, in nome proprio e per conto dei Comuni che costituiscono il Coordinamento Istituzionale, tutti gli adempimenti e le attività necessarie all'implementazione ed attuazione del PdZ e delle altre eventuali progettazioni a valere sul cofinanziamento regionale, nazionale o comunitario. Sotto il profilo tecnico-contabile l'Ufficio di Piano costituisce centro di costo specifico del Bilancio d'esercizio del Comune capofila.

Compiti di particolare rilevanza dell'Ufficio di Piano sono:

- predisporre gli atti per il reperimento di personale professionale qualificato per servizi che richiedono specifiche competenze professionali;
- predisposizione degli atti per l'organizzazione dei servizi e l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dall'art.1, co.5, L. n. 328/2000, nel rispetto degli indirizzi approvati con delibera della G.R. della Campania n. 1079 del 15/3/2002 e del D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- predisposizione ed emissione degli atti di gestione finanziaria;
- predisposizione dell'articolato degli accordi di programma, dei protocolli d'intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione con la relativa organizzazione del Sistema Informativo sui Servizi Sociali (S.I.S.S.);
- programmazione socio-sanitaria;
- predisposizione di Piani di Comunicazione Sociale;
- raccordo con i servizi sociali professionali dei comuni aderenti ed il segretariato sociale d'Ambito;

- formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento in tema di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, di rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, di acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.
- promozione, implementazione e gestione di altre eventuali progettazioni, iniziative ed interventi atti a reperire risorse comunitarie, nazionali e regionali aggiuntive a quelle del PdZS;
- gestione del Fondo Unico di Ambito;
- predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione.

L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane in numero adeguato e di comprovata esperienza nell'attuazione dei Piani di Zona atte a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

L'Ufficio di Piano si avvale, nei limiti fissati dal Coordinamento Istituzionale, di personale distaccato dai Comuni dell'Ambito C10, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti in caso di comprovata necessità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e del principio di non discriminazione e di pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

E' componente permanente dell'Ufficio di Piano il Direttore di Distretto Sanitario competente dell'A.S.L. Caserta, o suo delegato.

La direzione dell'Ufficio di Piano è attribuita alle figure professionali sociali di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al Fondo Unico d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona triennale presentato dall'Ambito Territoriale C10 in applicazione del Piano Sociale Regionale 2013-2015 adottato dalla Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 134 del 27/05/2013.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, in particolare:

- garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.

Al Coordinatore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Tutte le altre modalità relative all'organizzazione, al funzionamento e alle competenze dell'Ufficio di Piano sono disciplinate da apposito Regolamento che, ancorché non allegato alla presente Convenzione, è parte integrante di essa.

### **ART. 11 – IMPEGNI**

I Comuni contraenti:

- affidano all'Ufficio di Piano l'esercizio delle proprie funzioni sociali, intendendo per tali quelle di cui agli articoli 128 e 131 del D. Lgs. n. 112/98 ed all'articolo 1 della legge n. 328/2000;
- affidano all'Ufficio medesimo la gestione, unitaria ed in nome proprio, di tutti i servizi e gli interventi che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;
- danno atto che in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, sono trasferiti dai Comuni all'Ambito Territoriale C10, nella materia oggetto della Convenzione, i poteri gestionali originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;
- l'ambito assolverà alle funzioni oggetto della presente convenzione in conformità agli atti di indirizzo espressi dal Coordinamento Istituzionale;

I Comuni dell'Ambito Territoriale C10 s'impegnano a mettere a disposizione, ognuno per la parte di competenza, le proprie strutture (locali, attrezzature, etc.), nonché gli uffici e le relative risorse umane, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi. I Sindaci dell'Ambito Territoriale C10, con la presente Convenzione, inoltre si impegnano a predisporre:

- la Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- il Regolamento nuovo Ufficio di Piano;
- il Regolamento nuovo Coordinamento Istituzionale;
- l'adozione dei regolamenti necessari alla gestione del sistema integrato locale (ex art. 10 co.2 lett. e), legge regionale della Campania n. 11/2007);
- l'istituzione del Fondo unico d'ambito con trasferimento nel conto dedicato di tutte le spese relative agli interventi sociali (ex art. 10 co.2 lett. c-d), legge regionale della Campania n. 11/2007;
- un'azione di sistema finalizzata ad istituire e generalizzare l'uso del Sistema Informativo Sociale SIS (ex art. 25 L.R. n. 11/2007);
- l'adozione di strumenti di valutazione e monitoraggio del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

### **ART. 12 - INDICATORI DI MONITORAGGIO**

Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio:


- il numero complessivo di utenti;
- la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia rispetto ai servizi offerti dal Piano di Zona;
- la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia di eventuali strutture d'Ambito (costo complessivo del servizio, costo per utente);
- controlli periodici per le singole aree di intervento;
- grado di soddisfacimento dell'utenza, da rilevare attraverso la somministrazione di questionari.

Ulteriori e diversi elementi di monitoraggio potranno essere indicati nelle schede progettuali delle attività e/o dall'Ufficio di Piano.

### **ART. 13 – FONDO UNICO DI AMBITO**

E' istituito nel bilancio di previsione del Comune capofila il Fondo Unico di Ambito, ai sensi

1



dell'art. 10, comma 2 lett. c e d, della legge regionale della Campania n. 11/2007.

Le risorse finanziarie che confluiranno su tale Fondo, per mezzo di appositi Capitoli dedicati, sono le seguenti:

- fondo sociale regionale nella misura prevista dal Piano Sociale Regionale 2013-2015 adottato dalla Regione Campania per le diverse annualità di applicazione dello stesso PSR;
- fondi propri dei Comuni dell'Ambito Territoriale C10 complementari a quelli regionali per la realizzazione del sistema integrato dei servizi;
- fondi europei a disposizione dell'Ambito Territoriale C10 per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona;
- eventuali altre risorse pubbliche e/o private.

Il Fondo Unico di Ambito è gestito in servizio di tesoreria unica dal Comune capofila per i servizi previsti dal Piano di Zona, compresi quelli già precedentemente di gestione dei singoli Comuni dell'Ambito C10.

I Comuni aderenti all'Ambito Territoriale C10 si impegnano a compartecipare per l'attuazione del Piano complessivo degli interventi indicando come spesa a carico di ogni Ente una somma in linea con la media degli stanziamenti dell'ultimo triennio e comunque non inferiore a sette euro per abitante (secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2012).

Ogni Ente associato iscrive nel proprio bilancio le somme da trasferire all'Ambito in relazione all'attività svolta in forma associata, così come risultanti dal piano economico-finanziario di previsione, elaborato dall'Ufficio di Piano e inserite nel Piano di Zona, fatte salve le quote che finanziano l'integrazione socio-sanitaria.

Tutte le altre modalità relative all'istituzione e all'organizzazione del Fondo Unico di Ambito sono disciplinate da apposito Regolamento, in ossequio al Piano Sociale Regionale 2013-2015 adottato con Deliberazione di G.R. n. 134 del 27/05/2013 e dalle successive Indicazioni Operative adottate con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17/06/2013.

#### **Art. 14 - PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE**

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale 2013-2015 e nelle successive Indicazioni Operative approvate dalla Regione Campania, il Coordinamento Istituzionale approva il piano economico-finanziario dei Servizi associati relativo al Piano di Zona triennale, predisposto dall'Ufficio di Piano.

Il Piano contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare.

L'Ufficio di Piano, con l'apporto dell'Ufficio Contabile del Comune Capofila delegato alla funzione contabile, si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano di Zona all'approvazione del Coordinamento Istituzionale.

#### **Art. 15 - RENDICONTO DI GESTIONE**

L'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione al termine di ogni esercizio finanziario e lo trasmette al Coordinamento Istituzionale ed al Comune capofila, che provvederà a darne comunicazione ai Comuni associati.

Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione del Coordinamento Istituzionale, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, e trasmesso agli Enti aderenti per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 16 - GARANZIE**

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti

gli Enti associati, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti .

Si conviene che ciascun Comune ha diritto di sottoporre direttamente all'Ambito proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

#### **ART. 17- TRASFERIMENTI REGIONALI**

La Regione Campania accrediterà presso il Comune Capofila, delegato a svolgere la funzione contabile relativa all'Ufficio di Piano, tutti i finanziamenti relativi alle funzioni svolte in forma associata di cui alla presente Convenzione.

#### **ART. 18 – INFORMAZIONI**

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del PdZ, lo scambio di informazioni tra gli enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività, della certezza e della riservatezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all' interno degli Uffici, che modifichi i flussi di interazione tra gli enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del PdZS, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici. E' fatto obbligo all'Ufficio di Piano dell'Ambito C10 di trasmettere tutte le delibere inerenti l'Ambito stesso ai Comuni associati e viceversa.

Gli enti locali partecipanti, su richiesta dell'Ufficio di Piano, sono tenuti a trasmettere all'Ambito gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente Convenzione. Ciascun firmatario della presente convenzione è tenuto al rispetto di quanto in essa previsto.

#### **ART. 19 – RESPONSABILITA'**

Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione a carico di ciascun firmatario è vincolante. Per l'inadempiente si prevede la relativa responsabilità contrattuale.

#### **ART. 20 – DIRITTO DI RECESSO**

Ciascuno degli Enti Associati può esercitare, prima della naturale scadenza della presente Convenzione, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione all'Ente Capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R. Fino alla effettiva operatività del recesso, gli oneri per i quali l'Ente si è impegnato restano a suo carico.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto non ricomponibile tra le parti, inclusa la sua interpretazione e/o esecuzione, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.

#### **ART. 22 – BOLLO**

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

#### **ART. 23 – REGISTRAZIONE**

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

**ART. 24 - PUBBLICAZIONE**

Il Comune capofila provvederà alla pubblicazione ed alla trasmissione alla Regione Campania della presente Convenzione, entro i termini fissati dalla stessa.



**ART. 25 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al D. Lgs. n. 267/2000, concernente il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, ai regolamenti di Ambito e ai regolamenti del Comune capofila ed alle altre norme di legge che disciplinano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente è precisa e fedele espressione della volontà delle parti. Essa si compone di venticinque articoli e quattordici facciate scritte con sistema informatico. Viene letta e confermata dalle parti che la sottoscrivono.

Mondragone, 24 settembre 2013

SINDACO/COMM. STRAORD. DEL COMUNE DI	COGNOME E NOME ( IN STAMPATELLO )	TIMBRO E FIRMA
CANCELLO ED ARNONE	EMERITO Pasqualino	 
CARINOLA	DE RISI Luigi Angelo Salvatore	 
CASTEL VOLTURNO	CONTARINO Antonio	 
FALCIANO DEL MASSICO	SANTORO Giosuè	 IL SINDACO Dott. 
MONDRAGONE	SCHIAPPA Giovanni	